

All'esito della riunione online delle Commissioni Disciplinari/Deontologiche del 5 novembre, osserviamo e proponiamo quanto segue.

Premessa

La deontologia, in quanto matrice identitaria fondativa della professione, non può essere in alcun modo oggetto di trattazione affrettata e superficiale né sotto il profilo epistemologico né sotto il profilo giuridico; non può essere “merce di scambio” politica fra le diverse formazioni che competono per il governo degli Ordini territoriali e del CNOP; la riorganizzazione del Codice Deontologico non può trascinarsi ulteriormente, come fin qui accaduto, fra semplici aggiustamenti stilistici, ritocchi e adeguamenti puramente lessicali.

Il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani ha un quarto di secolo: fu redatto da colleghi competenti e generosi nella dedizione che vi investirono, e se oggi richiede di essere radicalmente ripensato non è tanto per sue lacune o per imprecisioni — inevitabilmente dovute al suo essere stato operazione inedita e in qualche modo “sperimentale” — emerse nel flusso dell’applicazione sul campo, con gli anni e con l’esperienza dei Consigli territoriali nell’azione disciplinare, quanto perché l’Italia del 2021 è profondamente diversa da quella del 1995, e altrettanto lo è la Psicologia.

La deontologia, il suo studio, il suo aggiornamento, il suo adeguamento non solo alle innovazioni nel diritto ma anche ai mutamenti sociali e culturali della società, deve essere un tema centrale di dibattito fra tutte le forze in campo e fra tutte le sensibilità dell’associazionismo scientifico-professionale, delle quali deve rappresentare un’area di convergenza quanto più largamente possibile condivisa; deve essere espressa con modalità chiare e rigorose, in un linguaggio comprensibile non solo ai colleghi, ma anche al pubblico; il suo sviluppo concettuale e il suo aggiornamento devono essere accompagnati da costanti



attività di informazione e di formazione dei colleghi, e di monitoraggio dell'efficacia di tali attività.

La riformulazione del Codice Deontologico deve diventare un compito prioritario della nostra famiglia professionale, compito di cui il CNOP sia il centro aggregante del consenso di base, e non invece — come in genere si è posto — il detentore apicale di presunti saperi o di presunte “verità”. Il Codice Deontologico va riformulato con il contributo di tutti ma affidato a un pool di esperti di elevato profilo culturale e tecnico, che includa consulenti di area giuridica e filosofica, secondo le procedure istituzionali esistenti e finora disattese, previste dalla Legge 56/89 all'art. 28, c. 6, lett. (c) e dallo stesso Codice Deontologico all'art. 41.

1

La Commissione Deontologica del CNOP, e l'Osservatorio permanente previsto dal Codice Deontologico all'art. 41 sono attualmente coincidenti, «unificate» secondo quanto stabilito dagli art. 10 e 11 del Regolamento del CNOP. Tale sovrapposizione è impropria e va quanto prima corretta in modo da separare i due organismi, con l'obiettivo di istituire un Osservatorio altamente qualificato che assuma su di sé le seguenti responsabilità.

Come recita l'art. 41 del Codice Deontologico, l'Osservatorio deve, ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico, «racogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell'Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell'Ordine». Si può a ciò aggiungere:



- (a) per svolgere in modo ottimale tale incombenza, l'Osservatorio potrà produrre studi di carattere teorico-tecnico in materia di deontologia e diritto applicato alla professione, idonei a formulare principi e regole della deontologia in modo adeguato alla loro concreta, convinta e consapevole applicazione da parte delle psicologhe e degli psicologi;
- (b) con il medesimo obiettivo, potrà svolgere attività di ricognizione attraverso sondaggi, focus group e altri strumenti di indagine, per raccogliere dalle colleghe e dai colleghi, e da istituzioni ed enti (associazioni, società scientifiche, scuole di specializzazione, etc.) che svolgono la funzione di corpi intermedi della professione, le loro opinioni, esperienze e contributi relativi alle modalità e criticità con cui il Codice Deontologico è stato ed è recepito nel suo spirito e nella sua effettiva articolazione;
- (c) e ancora, offrire alla Commissione Deontologica nazionale, perché le consideri e se ne faccia conseguentemente tramite con il CNOP, i risultati di tali attività sotto forma di proposte strutturate di ridefinizione motivata degli articoli del Codice Deontologico. Il CNOP, previa discussione delle stesse, le può conseguentemente sottoporre a propria cura a referendum confermativo degli iscritti.

2.

Come conseguenza logica di quanto esposto al punto 1., appare poco funzionale la mera e scoordinata raccolta di eterogenei suggerimenti di riscrittura dell'articolato del Codice Deontologico che provenga dagli Ordini territoriali, raccolta che rischierebbe solo di accumulare disordinatamente punti di vista non adeguatamente trattati sotto il profilo tecnico.

Sarà invece necessario che gli Ordini territoriali, una volta costituito l'Osservatorio, vi



facciano riferimento per indicare – con procedura condivisa e unitaria a livello nazionale, espressamente definita dall’Osservatorio – quali siano state e siano le principali criticità nell’azione disciplinare e nelle attività di informazione/formazione dei colleghi, dovute a problemi di interpretazione dell’articolato del Codice Deontologico, e le relative riflessioni propositive in tal senso rivolte all’Osservatorio, che ne svolge sintesi critica e organica.

Sarà altresì utile che gli Ordini territoriali intraprendano al proprio interno attività di verifica della congruenza e della coerenza della giurisprudenza disciplinare pregressa e in corso, così da poterne riferire all’Osservatorio quale contributo alla definizione di criteri per l’apertura e la conduzione delle istruttorie, per le archiviazioni, per l’apertura dei procedimenti e le eventuali applicazioni di provvedimenti a carico dei trasgressori.

3.

A questa ultima incombenza sarà utile che il database nazionale della giurisprudenza disciplinare venga riprogrammato – come ci è stato comunicato essere nelle intenzioni del CNOP – in modo da renderlo consultabile in modo trasversale da parte degli Ordini territoriali, che potranno così giovare sia delle informazioni sugli iscritti eventualmente sanzionati con sospensioni e radiazioni, e che cerchino di eluderle mediante lo spostamento da un Albo territoriale a un altro, sia, più in generale, delle opportunità di confronto e di scambio di informazioni su procedimenti che interessano gruppi di colleghi operativi in più regioni (come è, ad esempio, il caso di quei colleghi che sono attivi nella formazione dei counselor entro contesti presenti in più regioni).

4.

Infine, come molti nella riunione hanno messo in evidenza, con la riforma dell’Esame di



Stato accorpato a quello di laurea, sarà necessario stimolare gli Atenei alla creazione di insegnamenti di deontologia in tutti i corsi, e collaborare con essi per la relativa implementazione.

Anche tale incombenza va assegnata agli Ordini territoriali, ma sarà opportuno che l'Osservatorio e la Commissione Deontologica nazionale proponano a riguardo linee di indirizzo idonee a fare sì che tali insegnamenti contengano elementi di diritto applicato alla professione e costituiscano, prima ancora che una trasmissione di nozioni, uno stimolo alle future psicologhe e ai futuri psicologi per la costruzione di un autonomo principio di auto-regolazione che coniughi insieme valori etici, conoscenza di norme giuridiche e disciplinari e capacità di applicare gli uni e le altre nei diversi contesti operativi della professione.

Dopo attenta riflessione, ci sentiamo di escludere la praticabilità di correzioni formali senza referendum, fossero anche per un mero adeguamento ai dettati normativi, in quanto nessuna modifica nei termini utilizzati nel Codice può essere considerata neutrale, puramente terminologica o priva di possibili effetti. Inoltre, aprire a modifiche in deroga al percorso previsto dalla Legge 56/89 comporterebbe la necessità di motivare e distinguere fra modifiche puramente terminologiche e modifiche sostanziali, responsabilità per la quale né la normativa né il Codice oggi indicano un organo deputato, per la semplice ragione che tale percorso di modifica non è previsto e potrebbe - quindi - dare luogo a modifiche illegittime.

Firmato:

Dr Federico Conte

Dr Armando Cozzuto



Dr.ssa Gaetana D'Agostino

Dr.ssa Katia Marilungo

Dr. Luca Pezzullo

Dr. Gabriele Raimondi

Dr. Pietro Stampa

Dr.ssa Viola Poggini

Dr.ssa Fortunata Pizzoferro

Dr.ssa Barbara Mazzardis

Dr. Ruben Lazzerini

Dr.ssa Ambra Cavina

Dr. Alessandro Suardi

Dr. Aquilino Calce

Dr. Carmelo Panebianco

Dr. Angelo Barretta

Dr.ssa Liviana Sciacca

Dr. Emanuele Militello

Dr.ssa Laura Russo

Dr.ssa Marina Pittalunga

Dr.ssa Paola Serio

Dr. Stefano Caruson

Dr.ssa Carla Lo Giudice



Dr. Luca Cento

Dr. Santo Cambareri

Dr.ssa Mariagrazia Porcelli

Dr.ssa Elisabetta Tuveri

Dr.ssa Valentina Strippoli

Dr. Victor Laforgia

Dr. Lorenzo Brocchini

Dr.ssa Ketti Chiappa

Dr.ssa Federica Guercio

Dr.ssa Silvia Di Giuseppe

Dr. Giovanni Siena

Dr. Emiliano Guarinon

Dr.ssa Federica Sandi

Dr. Michele Orlando

Dr.ssa Marisa De Martino

Dr.ssa Rosalia Di Giovanni

Dr. David Pelusi

Dr.ssa Vera Cuzzocrea

Dr.ssa Marta Giuliani

Dr.ssa Mara Lastretti

Dr.ssa Paola Medde



Dr.ssa Luana Morgilli

Dr.ssa Ada Moscarella

Dr.ssa Liliana D'Acquisto

Dr. Angelo Rega

Dr. Massimiliano Conson

Dr. Attilio Ventola

Dr. Mattia Salati

Dr.ssa Luana Valletta

Dr.ssa Giulia Cavallari

Dr.ssa Denita Bace

Dr.ssa Carmelina Fierro

